

AREA SITO: BLOG
CATEGORIA: Industria 4.0
TITOLO: **INDUSTRIA 5.0: Cosa prevede il Decreto legge PNRR**
DATA: 11 marzo 2024
AUTORE: dott.ssa Anna Foresti

Il giorno 26 febbraio scorso il consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge cd. PNRR, dipanando alcuni dubbi sulle misure previste per il **Piano Industria 5.0**. Il Piano intende incentivare i progetti di innovazione **effettuati negli esercizi 2024 e 2025** che conseguono una riduzione dei consumi energetici riconducibili ai seguenti tre filoni:

1. **Progetti di efficientamento energetico;**
2. **Sistemi per l'autoproduzione e l'autoconsumo da fonti rinnovabili a esclusione delle biomasse;**
3. **Formazione del personale in competenze per la transizione verde.**

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Saranno pertanto agevolabili:

- 1) **investimenti** (acquisto o leasing) in **beni strumentali materiali e immateriali** tecnologicamente avanzati e interconnessi ai sistemi di fabbrica con le caratteristiche già individuate dagli **allegati A e B** annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 per i beni cd. **4.0**, a condizione che i medesimi siano usati in progetti di innovazione che **riducano i consumi energetici della struttura produttiva di almeno il 3%** (oppure in alternativa, **riducano i consumi energetici dei processi** interessati dall'investimento **almeno del 5%**);
- 2) **investimenti in software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti** che garantiscono il **monitoraggio continuo** e la **visualizzazione dei consumi energetici** e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
- 3) investimenti in **software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente** agli investimenti di cui al punto 2;



- 4) **investimenti** (se superiori a 40 mila euro) **in impianti per l'autoproduzione** di energia rinnovabile destinata all'autoconsumo, escluse le biomasse che rispettino i **requisiti** di risparmio energetico citati al **punto 1**;
- 5) **investimenti** (se superiori a 40 mila euro) **in pannelli fotovoltaici**, sono ammessi solo quelli inseriti nel **registro Enea** (prodotti nella Ue e classificati secondo tre livelli di alta efficienza) che rispettino i **requisiti** di risparmio energetico citati al **punto 1**;
- 6) **investimenti** (se superiori a 40 mila euro) **per la formazione in competenze per la transizione ecologica**, ammessi solo **entro il 10% dell'investimento complessivo**, con un **tetto a 300 mila euro** e limitazione all'attività di **formatori esterni** all'azienda individuati con successivo decreto del Mimit.

QUANTIFICAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il sistema di agevolazione si compone di **nove differenti aliquote** da **applicare all'ammontare dell'investimento** effettuato e dipende congiuntamente dalla soglia **di volumi di investimento** effettuati e **dai risultati in termini di risparmio energetico** raggiunti per opera dell'investimento effettuato (suddivisi in tre fasce di efficienza energetica):

- per **investimenti fino a 2,5 milioni** di euro:
 - o aliquota di **credito spettante del 45%** se il risparmio energetico raggiunge la **terza fascia** riducendo i consumi energetici in misura superiore al 10% per l'unità produttiva o in misura superiore al 15% per il processo;
 - o aliquota di **credito spettante del 40%** se il risparmio energetico raggiunge la **seconda fascia** riducendo i consumi energetici dal 6 al 10% per l'unità produttiva o dal 10 al 15% per il processo;
 - o aliquota di **credito spettante del 35%** se il risparmio energetico raggiunge la **prima fascia** riducendo i consumi energetici dal 3 al 6% per l'unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo;
- per **investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni** di euro:
 - o aliquota di **credito spettante del 25%** se il risparmio energetico raggiunge la **terza fascia** riducendo i consumi energetici in misura superiore al 10% per l'unità produttiva o in misura superiore al 15% per il processo;
 - o aliquota di **credito spettante del 20%** se il risparmio energetico raggiunge la **seconda fascia** riducendo i consumi energetici dal 6 al 10% per l'unità produttiva o dal 10 al 15% per il processo;

- aliquota di **credito spettante del 15%** se il risparmio energetico raggiunge la **prima fascia** riducendo i consumi energetici dal 3 al 6% per l'unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo;
- per **investimenti compresi tra 10 e 50 milioni** di euro:
 - aliquota di **credito spettante del 15%** se il risparmio energetico raggiunge la **terza fascia** riducendo i consumi energetici in misura superiore al 10% per l'unità produttiva o in misura superiore al 15% per il processo;
 - aliquota di **credito spettante del 10%** se il risparmio energetico raggiunge la **seconda fascia** riducendo i consumi energetici dal 6 al 10% per l'unità produttiva o dal 10 al 15% per il processo;
 - aliquota di **credito spettante del 5%** se il risparmio energetico raggiunge la **prima fascia** riducendo i consumi energetici dal 3 al 6% per l'unità produttiva o dal 5 al 10% per il processo.

Il calcolo del risparmio energetico raggiunto sarà basato sul raffronto tra i consumi dell'anno precedente a quello di avvio degli investimenti.

ADEMPIMENTI DI CERTIFICAZIONE

Per l'accesso al contributo, le imprese dovranno assolvere i seguenti adempimenti:

- 1) presentare un'apposita **comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) prima e dopo** il completamento degli investimenti;
- 2) ottenere **la doppia certificazione** di un valutatore indipendente (uno **ex-ante** per definire lo stato dell'arte dei consumi energetici in atto, e uno **ex-post** a ultimazione dell'investimento per verificarne l'effettivo beneficio in termini di riduzione dei consumi energetici) per verificare il rispetto del requisito di **riduzione del consumo energetico**;
- 3) ottenere una **certificazione** rilasciata dal soggetto **incaricato o abilitato alla revisione legale dei conti** che attesti **l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili**.

Per le Pmi, le **spese per le certificazioni energetiche** saranno riconosciute in aumento del credito d'imposta **fino a 10mila euro** concorrendo comunque nel limite delle spese ammissibile già elencato in precedenza.

Per le imprese **non obbligate per legge alla revisione dei conti**, le spese per questa certificazione possono **incrementare il credito d'imposta fino a 5mila euro** concorrendo comunque nel limite delle spese ammissibile già elencato in precedenza.

La spettanza del credito è **subordinata** alla **concessione da parte del Mimit**, il quale è tenuto a trasmettere all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione l'importo del credito concesso, che diventa disponibile trascorsi dieci giorni.

MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO

Il credito spettante dovrà essere utilizzato esclusivamente **in compensazione mediante F24 in un'unica rata**, tassativamente **entro il 31 dicembre 2025**.

L'**eccedenza non compensata** entro questa data potrà essere utilizzata nelle successive cinque annualità in **cinque rate di pari importo**.

Il credito d'imposta **non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale.

L'importo del credito d'imposta **è ridotto in misura corrispondente escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo dell'investimento dismesso se, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo** a quello di completamento degli investimenti, **i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee** all'attività d'impresa o anche **destinati a stabilimenti diversi** da quelli che hanno dato diritto all'agevolazione, oppure **in caso di mancato esercizio dell'opzione** per il riscatto nel caso di leasing.

PIANO 4.0

Gli **incentivi 4.0**, nella misura attuale del 20%, **restano in vigore** per chi effettua investimenti in digitalizzazione che non realizzano un predeterminato risparmio energetico.

A differenza di quanto ipotizzato in un primo momento, in relazione ai medesimi costi ammissibili, **le due agevolazioni non sono cumulabili** tra loro.

DECRETI ATTUATIVI

A seguito dell'emanazione del Decreto legge PNRR del 26 febbraio si attendono alcuni provvedimenti attuativi a opera del Mimit e con particolare riguardo a:

- un primo decreto, da emanarsi entro la fine di marzo 2024 che definirà, tra gli altri:
 - o **contenuto e modalità** di trasmissione di comunicazioni e certificazioni;
 - o **criteri** per la **determinazione del risparmio energetico** conseguito;
 - o procedure di **concessione e fruizione del credito d'imposta**, nonché di controllo ed eventuale recupero;
 - o individuazione dei **requisiti dei certificatori**.

- un secondo decreto, per il quale non è indicata una data limite di emanazione, che definirà i **requisiti dei formatori** cui le imprese si potranno rivolgere per le spese di formazione agevolabili.

Sistemassociati

Dott.ssa Anna Foresti

SEGUICI SU



Se desideri ricevere gratuitamente tutti i nostri post di approfondimento, **SEGUICI SU LINKEDIN:**
aprire il link: <https://www.linkedin.com/company/sistemassociati>
cliccare: “segui”